

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 233

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali e *ad interim* degli affari esteri

(ELIA)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

col Ministro delle finanze

(GALLO)

col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

e col Ministro del commercio con l'estero

(BARATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1994

---

Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994,  
n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal  
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di  
Haiti e del movimento UNITA in Angola

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	5
Testo del decreto-legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato il 16 giugno 1993 la risoluzione n. 841 che imponeva sanzioni nei confronti di Haiti e più precisamente:

- 1) il divieto di vendita, di trasporto e di fornitura di petrolio e prodotti derivati;
- 2) il divieto di vendita, di trasporto e di fornitura di materiale di armamento;
- 3) il congelamento dei fondi haitiani all'estero.

La risoluzione, che richiamava precedenti risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione degli Stati americani, intendeva accrescere la pressione internazionale sulle autorità di fatto haitiane, con l'obiettivo di ripristinare le regole della vita democratica nel Paese caraibico e porre fine alla inaccettabile situazione di illegalità e violenza conseguenti al *golpe* militare, che nel settembre 1991 aveva estromesso il presidente legittimamente eletto, Jean Bertrand Aristides.

In esecuzione della risoluzione suesposta, il Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, in data 24 giugno 1993, deliberava il regolamento (CEE) n. 1608/93, il quale stabiliva il divieto di esportazione di petrolio e prodotti derivati verso Haiti.

Con il decreto-legge 19 luglio 1993, n. 240, in analogia a quanto già disposto con riferimento a precedenti provvedimenti di embargo nei confronti di altri Paesi, come Iraq, Serbia, Montenegro, si provvedeva a:

a) sancire il congelamento di fondi appartenenti o controllati dai soggetti indicati specificatamente dalla risoluzione n. 841/93 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

b) introdurre una sanzione pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di

denaro non inferiore alla metà del valore della operazione realizzata e non superiore al valore complessivo della stessa per le infrazioni alle disposizioni del decreto e a quelle contenute nel regolamento comunitario.

Gli sviluppi della situazione ad Haiti indussero il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a sospendere l'embargo; di conseguenza il Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, con regolamento (CEE) n. 2520/93 del 13 settembre 1993, sospendeva le misure sugli scambi commerciali con Haiti già deliberate e il menzionato decreto-legge veniva lasciato decadere.

Senonché il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, constatati l'inosservanza da parte delle forze armate di Haiti dell'accordo con il Governatore dell'isola e il loro ostruzionismo all'arrivo della missione ONU, con risoluzioni n. 873 e n. 875, rispettivamente del 13 e del 18 ottobre 1993, ristabiliva le sanzioni, decidendo, tuttavia, che i fondi congelati potessero essere liberati su richiesta del presidente Aristides o del primo ministro Marval.

Con il regolamento (CEE) n. 3028/93, del 28 ottobre 1993, il Consiglio dei Ministri delle Comunità europee ha abrogato il proprio precedente regolamento (CEE) n. 2520/93, ripristinando i divieti sanciti dal regolamento (CEE) n. 1608/93, prevedendo in aggiunta che gli stessi non si debbano applicare nell'ipotesi di deroga deliberata dal Comitato sanzioni su richiesta del Presidente o del Primo Ministro di Haiti.

In presenza di tale situazione si deve provvedere a reiterare i decreti-legge 19 luglio 1993, n. 240, 8 novembre 1993, n. 440, 7 gennaio 1994, n. 6, e 4 marzo 1994, n. 163, riproducendone il contenuto, prevedendo una disposizione che consenta

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la liberazione dei fondi congelati qualora lo richiedano il presidente Aristides o il primo ministro Marval.

Con la risoluzione n. 864 del 15 settembre 1993, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al fine di indurre la formazione dei guerriglieri angolani UNITA a conformarsi a sue precedenti risoluzioni e a rispettare gli *Acordos de paz*, ha deliberato misure di embargo nei confronti di tale formazione quanto alla vendita e alla fornitura di petrolio e prodotti derivati, al di fuori dei punti d'ingresso comunicati al Segretario generale delle Nazioni Unite dal Governo angolano.

In attuazione di tale risoluzione il Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, con regolamento (CEE) n. 2967/93, del 25 ottobre 1993, ha disposto il divieto di vendita e di fornitura di petrolio e prodotti

derivati al territorio dell'Angola, salvo che attraverso i porti d'ingresso elencati in apposito allegato, rimettendo, come di consueto, agli Stati membri la determinazione delle sanzioni in caso di violazioni.

Poichè le misure imposte dalle Nazioni Unite, riguardanti soltanto il settore degli scambi commerciali, sono state applicate dalla Comunità, in virtù della sua competenza esclusiva in materia, con il citato regolamento che è direttamente efficace anche nel nostro ordinamento, con il decreto-legge in esame ci si limita a stabilire sanzioni per le infrazioni all'atto comunitario.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 novembre 1993, n. 440, 7 gennaio 1994, n. 6, e 4 marzo 1994, n. 163.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 240, recante attuazione dell'embargo nei confronti di Haiti, deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 841.

*Decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1994.*

**Attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni numeri 841, 873, 875 e 864 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente in data 16 giugno 1993, 13 ottobre 1993, 18 ottobre 1993 e 15 settembre 1993, che, in quanto adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, hanno forza obbligatoria per gli Stati membri;

Visti i regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri della CEE n. 1608/93 e n. 3028/93 sull'embargo nei confronti di Haiti ed il regolamento approvato dallo stesso Consiglio n. 2967/93 sull'embargo nei confronti del movimento UNITA in Angola;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali e, *ad interim*, degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**Articolo 1.**

1. Sono resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprietà, appartenenti al Governo di Haiti o alle autorità di fatto in Haiti, ovvero che siano controllati, direttamente o indirettamente da detti soggetti, o anche da enti, ovunque situati o costituiti che siano posseduti o controllati dal Governo e dalle menzionate autorità in Haiti.

2. L'indisponibilità di cui al comma 1 non opera nelle ipotesi previste dal paragrafo 2 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 873/1993.

3. L'indisponibilità di cui al comma 1 non si applica nelle ipotesi di adempimento di obbligazioni legittimamente assunte dai soggetti previsti nel medesimo comma nei confronti di residenti, con atto di data certa anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Gli istituti di credito e gli altri soggetti che detengono a qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili dal presente decreto sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

#### Articolo 2.

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione alle disposizioni di cui al presente decreto ed ai regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 1608/93 e n. 3028/93, relativi all'embargo nei confronti di Haiti, e al regolamento dello stesso Consiglio dei Ministri n. 2967/93, relativo all'embargo nei confronti del movimento UNITA in Angola.

2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussiste l'indisponibilità di cui all'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti menzionati al comma 1.

3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

#### Articolo 3.

1. Deroche all'indisponibilità di cui all'articolo 1 possono essere disposte, sia con riferimento a casi particolari che a categorie di operazioni individuate in via generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - ELIA - CONSO - GALLO -  
BARUCCI - BARATTA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO